



COMUNE DI ROMETTA  
AREA TRIBUTI

Prot.

Del

## COMUNICATO

La legge n. 13/2009 ha definito i casi nei quali è **obbligatorio** corrispondere l'importo dovuto dal contribuente per il servizio di depurazione anche in mancanza di depuratore funzionante.


L'univoca e consolidata giurisprudenza formatasi sull'interpretazione dell'indicata norma ha confermato tale obbligo nei limiti delle spese impegnate per dotare gli utenti del servizio di fognatura e depurazione.

Pertanto, avendo il Comune, già da tempo, previsto, impegnato e attivato non poche spese per la realizzazione delle opere sopra indicate, la quota di tributo da corrispondere per il servizio di fognatura e depurazione è dovuta anche nei casi in cui le suddette opere siano ancora assenti o non funzionanti.

Esclusivamente nei casi di impedimento oggettivo di allaccio alla rete fognaria comunale l'utente potrà essere esentato dal pagamento della relativa quota, previa verifica delle dichiarazioni rese.

In tal caso il contribuente potrà proporre istanza utilizzando esclusivamente i moduli che potranno essere ritirati presso gli uffici dell'Area Tributi e dell'Area Tecnica.

Il Responsabile dell'area tecnica  
Ing. Nicolò Cannata



Il Responsabile dell'area tributi  
Dott. Francesco Bondi

